

Consiglio di Stato. Appalti e incentivi

Certificati antimafia anche se l'importo è sotto la soglia

Francesco Clemente

Poiché la pubblica amministrazione può sempre accertare «se l'impresa meriti la "fiducia delle istituzioni"», può richiedere la **certificazione antimafia** per le aziende che accedono ad **appalti, contratti o incentivi pubblici**. Quindi gli uffici possono non limitarsi ad attivare il controllo prefettizio nei casi obbligatori, o meglio, solo quando i valori economici superano le soglie di legge. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 3300/2016, depositata dalla Terza sezione il 20 luglio, ha così ritenuto legittima un' informativa interdittiva emessa contro un'impresa agricola che si era aggiudicata un finanziamento pubblico di poco più di 130mila euro, quindi per un importo sotto il limite minimo di 150mila euro oltre il quale il Codice antimafia impone all'amministrazione di acquisire l'informazione antimafia prima del "via libera" a qualsiasi rapporto (comma 1, articolo 91, D.lgs 159/2011).

I giudici hanno accolto il ricorso del ministero dell'Interno secondo cui, una volta che la Pa chiede la verifica al prefetto, quest'ultimo deve attivarsi anche se l'ammontare considerato non la prevede. E la stessa amministrazione è tenuta a bloccare contratti o contributi se si accerta che l'impresa è "a rischio infiltrazioni" o che non può ottenerli per via di misure di prevenzione personali definitive. Il ministero contestava l'esito del giudizio di primo grado, secondo cui la verifica sui "mini" rapporti con la Pa è «sostanzialmente inutile» poiché, aumentando la quantità degli affari da trattare, verrebbe meno la qualità generale del controllo che in realtà va garantita concentrandosi sui casi economicamente più importanti.

Il collegio ha spiegato che la lettura "rigida" del Tar «sovertirebbe il principio che impone di assicurare, in sede interpretativa, effettività e concretezza alla tutela del bene

protetto, soprattutto laddove, come avviene per le informazioni antimafia, questo assuma un ruolo assolutamente primario». Lo scopo dei dettami sulle soglie di valore è infatti «conformare, anche ai fini delle conseguenti responsabilità, il buon andamento delle attività delle pubbliche amministrazioni procedenti», sia nei casi in cui l'informazione antimafia è d'obbligo sia quando «non è comunque richiesta» o, tra gli altri, per «i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro» (lettera e, comma 3, articolo 83).

Pure a prescindere dall'eventuale firma di un «protocollo di legalità», in questi casi

Se l'ufficio chiede al prefetto di verificare i requisiti dell'impresa, il controllo va svolto e l'esito è vincolante

la richiesta della certificazione prefettizia non può essere vietata: il Codice mira a «evitare radicalmente l'erogazione di risorse pubbliche a soggetti esposti ad infiltrazioni di tipo mafioso, e che pertanto mal tollera che ciò possa avvenire solo entro determinati limiti quantitativi».

Il principio è sempre valido al di là del valore del rapporto. Lo stesso Consiglio di Stato l'ha applicato finora per appalti e contratti con importi sotto le soglie comunitarie come invocato in giudizio dalla ditta interdetta (tra le ultime, la sentenza 2799/2013) - cioè per somme a partire dagli attuali 209mila euro per forniture e servizi nei settori ordinari escludendo gli appalti assegnati dagli enti governativi centrali -, o per incentivi pubblici oltre il limite di 150mila euro (sentenza 3386/2014).

IL BENEDETTI/AGENZIA ANSA

